

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 12

Adunanza 1 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI NICHELINO - VARIANTE N. 6,
PARZIALE, AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 288 - 87969/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori: LUIGI RIVALTA, BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che i dati Principali Del Comune Di Nichelino Sono:

socioeconomici e urbanistici:

- popolazione: 47.077 (1999);
- trend demografico: in crescita nell'ultimo decennio, dopo una ventennale leggera flessione (44.837 ab. al 1971, 44.311 al 1981, 44.069 al 1991);
- superficie: 2.064 ha. totalmente di pianura, di cui 491 ha. occupati da insediamenti esistenti e/o previsti;
- configurazione insediativa: per dilatazione lungo le principali arterie di comunicazione stradale, conurbata con gli abitati dei Comuni di Torino e Moncalieri;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla tratta Sud del SATT (Sistema Autostradale Tangenziale Torinese) e dalla Ferrovia Torino-Pinerolo;

- infrastrutture sportive: dal dopoguerra, è sede degli Ippodromi di trotto e di galoppo, di rilevanza nazionale;
 - idrologia: è interessato dal sistema fluviale del Po e dei suoi affluenti Chisola e Sangone;
 - rilevanze ambientali e storico monumentali: la Palazzina di Caccia di Stupinigi e il connesso Parco Regionale;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del PTC)

pianificazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 111-27050 del 30/07/1993, di Variante al P.R.G.C., approvata con deliberazione G.R. n. 17-00058 del 10/07/1995 e di Variante strutturale n. 2 al PRGC, approvata con deliberazione G.R. n. 1-4472 del 19/11/2001;
- ha adottato con deliberazione n. 79 del 20/12/2000 il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 3 al PRGC, di adeguamento alla disciplina del commercio (di cui alla L.R. n. 28/1999 e successiva D.C.R. 29/10/1999 n. 563-13414), introducendo la richiesta zonizzazione di settore;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 16 del 13/02/2001, un Protocollo d'Intesa con la Juventus F. C. S.p.A. (il Comune di Vinovo ha fatto altrettanto) per la realizzazione di un *parco sportivo e commerciale* denominato "*Mondo Juve*", da insediare sull'area attualmente occupata dall'ippodromo di galoppo, posta a scavalco del confine fra i due comuni;

nella seduta del C.C. del 23/05/01:

- ha approvato, con deliberazione n. 47 la Variante parziale n. 3 al PRG ;
- ha approvato, con deliberazione n. 48 un aggiornamento del predetto Protocollo d'Intesa;
- ha adottato, con deliberazione n. 50 il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 4 al PRGC, con la quale si modifica la zonizzazione commerciale del Comune, in modo da rendere ammissibile l'insediamento commerciale di "*Mondo Juve*" (classificato tra le *localizzazioni extraurbane-L3*);
- ha adottato, con deliberazione n. 51 il Progetto Preliminare della Variante strutturale n. 5 al PRGC, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s. m. e i.;

successivamente, nella seduta del C.C. del 22/11/01:

- ha approvato, con deliberazione n. 93, la Variante parziale n. 4 al PRGC;
- ha adottato, con deliberazione n. 94, il Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 5, che ha trasmesso in Regione per l'approvazione in data 12/12/2001;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 59 del 25/07/2002, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale contestuale al Piano Particolareggiato "Piazza C. A. Dalla Chiesa";
- ha, infine, adottato, con deliberazione del C.C. n. 16 del 04/02/2003, il Progetto Preliminare della Variante n. 6, Parziale, al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/02/2003, per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere la Variante parziale in oggetto, connesse alla necessità di adeguare il PRGC vigente alle osservazioni e proposte della Regione al Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 5, la

quale ha ritenuto che l'insediamento commerciale "*Mondo Juve*" non possieda i requisiti per essere annoverato tra le localizzazioni L3 (extraurbane) ma che invece debba essere classificato tra le localizzazioni L2 (urbano-periferiche);

Rilevato che la Variante parziale n. 6 in oggetto, apporta modifiche alla tav. 5 del PRGC "Ambiti di insediamento commerciale", sostituendo la localizzazione L3 (extraurbane) afferente il suddetto insediamento commerciale, con la localizzazione L2 (urbano-periferiche), adeguando conseguentemente, la Relazione Illustrativa e le N.T.A. del PRGC stesso. Tale riclassificazione, comporta, in base ai criteri e agli indirizzi contenuti nella Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414/99 e recepiti nel Piano Regolatore vigente, una restrizione delle possibilità localizzative di alcune tipologie di Grandi Strutture di Vendita (G.S. con offerta commerciale mista aventi sup. di vendita > di 4.500 mq; G.S. con offerta commerciale extralimentare aventi sup. di vendita > di 3.500 mq).

Vengono inoltre introdotti, nella Relazione Illustrativa e nelle N.T.A. i criteri per il riconoscimento di eventuali localizzazioni L3, sulla base dei parametri indicati all'art. 14, comma 4, lettera c) della sopracitata Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414/99.

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

Tenuto conto che la responsabilità dell'attribuzione di Variante Parziale, e del rispetto dei requisiti di legge così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/03/2003;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 25/03/2003;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di Nichelino, adottato con deliberazione del C.C. n.

16 del 04/02/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di trasmettere al Comune di Nichelino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso